

Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 29924/2020

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Modo di ridurre le donazioni - Criterio cronologico di cui all'art. 559 c.c. - Applicabilità alle donazioni coeve per le quali non sia possibile stabilire l'antioriorità - Esclusione - Conseguenze.

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29924 del 30/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0558](#), [Cod_Civ_art_0559](#)

corte

cassazione

29924

2020